

## Settore Turismo (Federalberghi): nuovo accordo integrativo

Il **9 febbraio** scorso **Federalberghi** e **Faita**, con l'assistenza di **Confcommercio**, da un lato, e le tre federazioni maggiormente rappresentative (**Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs**), dall'altro lato, hanno concluso un **accordo collettivo** con cui sono state apportate delle **modifiche al CCNL Turismo**, alcune in pianta stabile, altre in via temporanea.

In particolare, l'accordo in commento ha ad oggetto le seguenti **quattro tematiche**: la disciplina degli intervalli tra un **contratto a tempo determinato** ed un altro; l'individuazione delle somme rilevanti ai fini del calcolo del **trattamento di fine rapporto (tfr)**; il **trattamento retributivo** da applicare ai lavoratori delle imprese che aderiscono o hanno aderito al CCNL Turismo successivamente al 14 novembre 2016; la durata del CCNL Turismo del 18 gennaio 2014.

### Le ragioni dell'accordo collettivo

Prima di analizzare nel dettaglio le novità sopra richiamate, è opportuno evidenziare che l'accordo in commento è stato concluso - come si evince chiaramente dalle "premesse" - in applicazione di una **clausola del CCNL Turismo del 18 gennaio 2014** (trattasi della "dichiarazione congiunta" posta a conclusione della "Premessa al CCNL Turismo") a tutela di fenomeni di c.d. **dumping contrattuale**.

Più nello specifico, tale clausola prevede un'**estensione automatica** dell'ambito di applicazione di quelle misure (**riduzioni di oneri e/o trattamenti di miglior favore**) che una delle stesse parti stipulanti il CCNL Turismo dovesse accordare, successivamente alla stipula del CCNL Turismo, ad un'altra organizzazione.

Ed è proprio in ragione dei contenuti del **rinnovo del CCNL da parte di un sistema contrattuale "concorrente"** che le parti (Federalberghi e le tre federazioni sindacali maggiormente rappresentative nonché firmatarie anche dell'accordo di rinnovo "concorrente") si sono sedute al tavolo negoziale per rinegoziare alcuni aspetti della precedente disciplina contrattuale.

## Settore Turismo (Federalberghi): nuovo accordo integrativo

Ricostruite così le ragioni ed il contesto in cui si colloca l'accordo in commento, occorre a questo punto esaminare le norme dell'accordo integrativo del 9 febbraio 2017.

### Il contenuto dell'accordo del 9 febbraio 2017: a) le novità in materia di contratto a termine

La prima novità riguarda la disciplina degli **intervalli** che devono intercorrere tra un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ed un altro.

In particolare, le parti stipulanti l'accordo in commento, esercitando la delega contenuta nell'**art. 21, comma 2 del d.lgs. n. 81/2015**, hanno inserito **un quarto comma all'art. 87 CCNL Turismo** prevedendo - in deroga a quanto disposto dal medesimo d.lgs. n. 81/2015 - che ai contratti a tempo determinato stipulati successivamente al 1° marzo 2017 si applicano gli **intervalli di 8 giorni** (in caso di rapporti a termine con durata inferiore a sei mesi) e di **15 giorni** (in caso di rapporti con durata superiore a sei mesi).

### 1. b) la norma temporanea in materia di tfr

L'accordo in commento ha poi introdotto una norma "temporanea" in materia di tfr valida esclusivamente per i periodi espressamente indicati.

Anche qui le parti, sfruttando la delega contenuta nell'**art. 2120, comma 2 c.c.**, sono intervenute sulla materia - anche qui in deroga alla disciplina legale - stabilendo che **sono escluse dal computo del tfr**:

## **Settore Turismo (Federalberghi): nuovo accordo integrativo**

- la **quattordicesima** per il **periodo dal 1° marzo 2017 al 30 giugno 2019**;
- le somme di cui all'**art. 111, comma 7 del CCNL Turismo**, e cioè quelle somme versate a titolo di permessi non goduti entro l'anno di maturazione, in pagamento nel periodo **9 febbraio 2017 - 30 giugno 2019** e di competenze degli anni 2016, 2017 e 2018.

Tali esclusioni si applicano esclusivamente ai rapporti di lavoro instaurati **in data anteriore al 14 novembre 2016** (data del rinnovo del CCNL del sistema contrattuale "concorrente") ai quali si applicano i livelli retributivi previsti dall'accordo del 18 gennaio 2014.

È stata, inoltre, prevista la **possibilità di estendere l'applicazione di tali disposizioni** anche ai rapporti di lavoro instaurati **successivamente al 14 novembre 2016**, ma alla condizione che a tali rapporti si applichino i livelli retributivi previsti dall'accordo del 18 gennaio 2014.

### **1. c) disposizioni speciali per i datori di lavoro che aderiscano o abbiano aderito al sistema contrattuale di Federalberghi dopo il 14 novembre 2016**

L'accordo prevede che i datori di lavoro che aderiscano o abbiano aderito e dato applicazione al CCNL Turismo 18 gennaio 2014 dopo il 14 novembre 2016, ove non applicassero già un trattamento pari o superiore a quello previsto dall'accordo del 18 gennaio 2014, **adegueranno il trattamento retributivo** spettante alla generalità dei lavoratori dipendenti **con le gradualità e le misure previste dalle tabelle di cui all'accordo stipulato il 30 novembre 2016**.

La previsione contrattuale è intesa a **valorizzare i benefici derivanti dall'applicazione del CCNL Turismo anche per le aziende di nuova adesione**, per le quali è possibile usufruire del vantaggio derivante dai valori di paga base nazionale inferiori, a regime, rispetto a quelli della contrattazione "concorrente".

## Settore Turismo (Federalberghi): nuovo accordo integrativo

### 1. d) il CCNL Turismo scadrà il 31 dicembre 2018

L'accordo **proroga la vigenza del CCNL Turismo sino al 31 dicembre 2018**. Ricordiamo che, a fronte di una durata canonica di 36 mesi, era stata inizialmente fissata una durata di 40 mesi (accordo del 18 gennaio 2014), poi elevata a 56 mesi (accordo del 30 marzo 2016) ed ora ulteriormente prolungata a 68 mesi (dal 1° maggio 2013 al 31 dicembre 2018).

La scadenza del CCNL "concorrente" è invece fissata al 31 gennaio 2018, per una durata complessiva di 57 mesi.

**Federico D'Addio**

ADAPT Research Fellow

 @federicodaddio

Scarica il **PDF** 